


## CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI

SEDE LEGALE: BOLOGNA, TEL. 051-506611. UFFICI: ROMA, TEL. 06-8443395; TORINO, TEL. 011-583556; GENOVA, TEL. 010-542414; UDINE, TEL. 0432-501792; MODENA, TEL. 059-214759; FERRARA, TEL. 0532-770070; PERUGIA, TEL. 075-20847; ANCONA, TEL. 071-29454; PESCARA, TEL. 085-28392; NAPOLI, TEL. 081-5511662; BARI, TEL. 080-331084; POTENZA, TEL. 0971-23482; SANT'EUFEMIA LAMEZIA (CZ), TEL. 0968-51751; PALERMO, TEL. 091-300633; CAGLIARI, TEL. 070-670469



## Ilor: l'impresa familiare non paga Condono dei tributi locali

GIROLAMO IELO

**L'**imposta locale sui redditi in questi anni è stata l'imposta della riforma tributaria più travagliata e controversa. Va detto che non è mai entrata a regime quale imposta a favore degli Enti locali (Comuni, Province, Regioni, ecc.). Quest'imposta è a tutti gli effetti erariale. Nel merito ha subito modificazioni molto sostanziali.

Dopo un contenzioso lungo e dispendioso e una sentenza della Corte costituzionale sono stati esclusi dall'Ilor i redditi prodotti dai liberi professionisti non organizzati sotto forma d'impresa. Anche in forza di questa novità si aprirono notevoli varchi per i redditi dei collaboratori nelle imprese familiari e per le imprese minime organizzate prevalentemente con il lavoro dell'imprenditore e senza grande impiego di capitali. Fiorirono centinaia di migliaia di istanze di rimborso presso le Intendenze di finanza che successivamente si sono trasformate in ricorsi innanzi le Commissioni tributarie di ogni ordine e grado.

Per le imprese familiari il legislatore intervenne in occasione dell'emanazione del Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 22 dicembre 1986, n. 917) escludendo dall'Ilor i redditi delle imprese familiari imputati ai familiari collaboratori.

Per le imprese minime il nodo non venne risolto con tempestività sebbene la Corte costituzionale (con la sentenza n. 87 del 9 aprile 1986) e la Corte di cassazione (con la sentenza n. 3477 del 9 aprile 1987 ed altre sentenze in data successiva) avessero escluso la natura di reddito d'impresa (e quindi l'esclusione dal reddito prodotto con scarsi investimenti patrimoniali e con rilevanza della componente del lavoro manuale. Purtroppo il mancato intervento del legislatore ha provocato il dilagare di istanze di rimborso e di ricorsi con evidente intasamento degli uffici finanziari e

delle commissioni tributarie e con notevole dispendio di disponibilità finanziarie dei contribuenti.

Finalmente, il Parlamento con la legge n. 408 del 29 dicembre 1990 ha aggiunto al 2° comma dell'art. 115 del Testo unico delle imposte sui redditi che prevede l'esclusione dall'Ilor il seguente periodo: «I redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'articolo 87, organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre».

L'esclusione non riguarda i soggetti organizzati sotto forma di so-

**L'esclusione non vale per i soggetti organizzati in società di capitale A quando l'interpretazione?**

cietà di capitale (spa, srl, sapa, ecc.), di enti e le società non residenti nel territorio dello Stato. La disposizione deve essere interpretata e chiarita con apposite istruzioni ministeriali poiché va affrontata la questione dei soci e dei collaboratori familiari. Si parla di persone addette, pertanto, ci pare che la dizione soci va riferita ai soci-addetti e che tra gli addetti rientrano i collaboratori familiari e gli associati che hanno prestato lavoro.

**TEMPO DI DICHIARAZIONI**

Entro il prossimo 5 marzo debbono essere presentate le dichiarazioni Iva riguardanti l'esercizio 1990. Il ministro delle Finanze ha firmato l'apposito decreto che approva i modelli per le dichiarazioni sin dall'11 dicembre 1990. I modelli, quindi, sono a disposizione con ampio anticipo. È una novità di non

poco conto. Rispetto ai modelli dell'anno scorso non vi sono molte novità. Ci sono piccole variazioni che attengono alle varie disposizioni di legge emanate nel corso del 1990 in materia di Iva. L'impostazione dei vari modelli non subisce, quindi, modificazioni degne di commenti. La cosa che interessa il contribuente è l'obbligo o meno di allegare gli elenchi dei clienti e dei fornitori. Vediamo qui di seguito quali sono le categorie dei contribuenti interessati a quest'obbligo.

Obbligo di presentare l'elenco dei clienti e dei fornitori  
Commercio all'ingrosso  
cod. 4046 saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili  
cod. 4058 apparecchi ottici e fotografici

Obbligo di presentare l'elenco dei fornitori  
Imprese manifatturiere  
cod. 2730 prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo industriale  
cod. 2740 detersivi

cod. 3110 stabilimenti e laboratori fotografici, cinematografici e affini  
cod. 3300 legno, sughero e affini  
Commercio al minuto  
cod. 4246 vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli e simili, saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili  
cod. 4251 apparecchi ottici, fotografici e affini, macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie)

Obbligo di presentare l'elenco dei clienti Imprese manifatturiere  
cod. 2735 materiali sensibili (produzione di pellicole fotografiche, cinematografiche, radiografiche, ecc.)  
cod. 2200 costruzione di apparecchi e strumenti per fotocineproiezione

Commercio all'ingrosso  
cod. 4030 legname e affini  
cod. 4045 articoli in legno, sughero, vimini e simili.

**UN CONDONO IN GIRO**

Il decreto legge n. 261 del 15 settembre 1990, convertito con modificazioni nella legge n. 331 del 12 no-

vembre 1990 contiene disposizioni riguardanti un minicondono in materia di tributi locali. I tributi locali che possono essere oggetto di condono sono i seguenti (l'imposta comunale di pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, la tassa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni ora tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, il diritto di canone per la raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto, l'imposta sui cani, l'imposta di soggiorno, l'imposta comunale sull'esercizio di impresa, arti e professioni (ciap)). È escluso il condono per la Socof.

Possono essere condonate le controversie pendenti presso l'Intendente di finanza o presso il ministro delle Finanze per avvisi di accertamento (affertati i tributi innanzi elencati) notificati entro il 31 dicembre 1989. La domanda di condono - redatta su carta bollata da 10.000 - deve essere presentata entro il 15 marzo 1991. La domanda deve essere presentata o spedita a mezzo raccomandata postale all'Intendente di finanza (se la controversia non è stata ancora decisa da questo dirigente) o al ministero delle Finanze - Direzione generale per la finanza locale (se la controversia è stata decisa dall'Intendente di finanza ma c'è l'appello innanzi al ministero). La domanda di condono non deve essere accompagnata o preceduta da alcun pagamento.

L'Intendente di finanza o il ministro delle Finanze accertata la tempestività della domanda dichiarano estinto il procedimento. L'estinzione verrà comunicata al contribuente e al Comune, il quale provvederà a recuperare con apposita cartella esattoriale il 90 per cento del tributo in contestazione o a rimborsare il tributo eventualmente versato in precedenza nonché gli accessori (interessi e sanzioni) già corrisposti. Infatti, la definizione comporta la debenza del tributo controverso nella misura del 90 per cento con l'abbandono di interessi e sanzioni.

Entro il 20 di dicembre i contribuenti mensili debbono versare a titolo di acconto il 65 per cento dell'iva versata per il mese di dicembre dell'anno precedente. Come per gli altri acconti è previsto, se inferiori il versamento d'acconto pari al 6 per cento dell'iva che i contribuenti prevedono di versare per il mese di dicembre dell'anno in corso.

Entro il 20 di dicembre i contribuenti trimestrali debbono versare a titolo di acconto il 65 per cento dell'iva versata in occasione della dichiarazione annuale dell'iva dell'anno precedente. È previsto, se inferiore, il versamento d'acconto pari al 65 per cento dell'iva che i contribuenti prevedono di versare in occasione di dichiarazione annuale Iva dell'anno in corso.

**VERSAMENTI IVA**

Nei meandri della legge finanziaria (legge n. 405 del 29 dicembre 1990) ci sono due novità di non poco conto in materia di Iva.

I versamenti mensili dell'iva non si effettuano più entro il 22 di ciascun mese mentre, viene introdotta l'acconto Iva nel mese di dicembre. Vediamo qui di seguito di che cosa si tratta.

I termini per le liquidazioni ed i versamenti dell'iva da eseguirsi mensilmente (i versamenti mensili riguardano i contribuenti con volumi d'affari inferiori a 360 milioni di lire) sono fissati al giorno 20 di ciascun mese tanto per i versamenti effettuati mediante delega bancaria quanto per i versamenti effettuati a concessionari del servizio di riscossione.

Rimangono immutati i termini per i versamenti trimestrali (i versamenti trimestrali riguardano i contribuenti con volumi d'affari inferiori a 360 milioni di lire). Questi versamenti continueranno ad essere effettuati entro il 5 maggio (1° trimestre), il 5 agosto (2° trimestre) e il 5 novembre (3° trimestre) ed in occasione della dichiarazione annuale Iva. L'acconto è una novità assoluta per l'Iva. Dopo l'accanto per l'Irpef e per l'Irpeg per l'Irpeg e per l'Irpeg a riva l'acconto dell'Iva.

Entro il 20 di dicembre i contribuenti mensili debbono versare a titolo di acconto il 65 per cento dell'iva versata per il mese di dicembre dell'anno precedente. Come per gli altri acconti è previsto, se inferiori il versamento d'acconto pari al 6 per cento dell'iva che i contribuenti prevedono di versare per il mese di dicembre dell'anno in corso.

Entro il 20 di dicembre i contribuenti trimestrali debbono versare a titolo di acconto il 65 per cento dell'iva versata in occasione della dichiarazione annuale dell'iva dell'anno precedente. È previsto, se inferiore, il versamento d'acconto pari al 65 per cento dell'iva che i contribuenti prevedono di versare in occasione di dichiarazione annuale Iva dell'anno in corso.